



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

pd punto
impresa
digitale

AI ACT, GDPR E CYBERSECURITY

Avv. Marco Cuniberti


COSTA CUNIBERTI
avvocati associati

 CIRCOLOGIURISTITELEMATICI



CYBERSECURITY: PERCHE', COSA, COME

- **PERCHE'** (quali sono gli obblighi di legge per AI Act e GDPR (oltre che NIS2 e, ricordiamolo, DORA))
- **COSA** (proteggere le reti, i sistemi e le informazioni)
- **COME** (livello di protezione adeguato al rischio)



DIR. “NIS2” (D.LGS. 138/2024)

Obiettivo

introdurre obblighi per le imprese che operino in settori critici per garantire un elevato livello di cybersecurity, business continuity, gestione delle crisi e delle vulnerabilità



REGOLAMENTO “DORA” (Digital Operational Resilience Act)

Obiettivo

stabilire un framework relativo alla gestione del rischio per la resilienza operativa digitale, cioè la capacità degli operatori (entità finanziarie e fornitori di servizi ICT) di continuare ad offrire specifici risultati nonostante il verificarsi di incidenti e di violazioni all'infrastruttura ICT



REGOLAMENTO “AI ACT”

Obiettivo

- migliorare il funzionamento del mercato interno
- promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile
- garantendo un livello elevato di protezione della salute, **della sicurezza** e dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- **promuovendo l'innovazione**



REGOLAMENTO “AI ACT”

Attenzione: obblighi sia al FORNITORE, sia (soprattutto) deployer

<**Fornitore**>: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo **che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA** per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali **e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA** con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito

Sostanzialmente progettano, sviluppano o producono sistemi di AI per uso diretto o per distribuzione sul mercato europeo, a titolo gratuito o a pagamento.



REGOLAMENTO “AI ACT”

Attenzione: obblighi sia al fornitore, sia (soprattutto) DEPLOYER

«**Deployer**»: una persona fisica o giuridica, o entità, anche P.A., che **utilizzano o rendono disponibili sotto la propria autorità sistemi di AI agli utenti sul mercato**, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale

I deployer integrano gli obblighi dei fornitori e possono individuare potenziali rischi non previsti nella fase di sviluppo, in virtù di una conoscenza più puntuale del contesto di utilizzo e dei soggetti che lo utilizzino.



REGOLAMENTO “AI ACT”

L'approccio basato sul rischio

Ad ogni livello di rischio corrispondono regole diverse:

- Sistemi **a rischio inaccettabile**: **vietati** (sono una chiara minaccia per le persone)
- Sistemi **ad alto rischio**: **sottoposti a obblighi rigidi e precise valutazioni**

Anche la cybersecurity è uno degli elementi da valutare



REGOLAMENTO “AI ACT”

Alfabetizzazione in materia di IA

I fornitori e i deployer adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati



REGOLAMENTO “GDPR”

Il suo obiettivo è la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati



REGOLE COMUNI

- 1) Obbligo di **notifica incidenti**
- 2) Approccio basato sul **rischio**
- 3) Assessment + gap analysis + valutazione del rischio + studio e implementazione **mitigant**
- 4) Obbligo **formazione** (e consapevolezza) degli operatori
- 5) Obbligo di implementare **regolamenti, processi, procedure**
- 6) Obbligo di verifica/audit e istruzioni ai fornitori (garantire la conformità, la sicurezza, della **supply chain**)



REGOLE COMUNI

- ✓ **Nessuna** di queste norme intende limitare l'innovazione
- ✓ **Nessuna** di queste norme intende limitare i diritti delle imprese
- ✓ **Tutte** queste norme rappresentano possibilità di business per i soggetti compliant



ONE MORE THING

E I CONTRATTI?

SONO MISURE DI SICUREZZA?



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

pd punto
impresa
digitale



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Marco Cuniberti

www.costacuniberti.it


COSTA CUNIBERTI
avvocati associati

 CIRCOLOGIURISTITELEMATICI